

**REGOLAMENTO (CE) N. 955/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO**

del 13 aprile 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio per quanto riguarda il  
regime di transito esterno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in  
particolare gli articoli 28, 100 A e 113,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B  
del trattato <sup>(3)</sup>,

(1) considerando che il regime di transito esterno, quale disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(4)</sup>, è destinato principalmente a semplificare gli scambi di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità; che la necessità del ricorso a detto regime in concomitanza con l'esportazione di merci comunitarie deve essere valutata in rapporto a situazioni estremamente varie; che occorre comunque evitare che i prodotti che sono oggetto o beneficiano di misure all'esportazione possano, a seconda dei casi, sfuggire a dette misure o beneficiarne indebitamente, provvedendo affinché la normativa doganale nel suo complesso garantisca una sorveglianza e un controllo almeno equivalenti a quelli garantiti dal transito comunitario esterno; che, pur mantenendo la possibilità di far ricorso a tale regime in talune situazioni, è opportuno affidarne la definizione alla procedura del comitato;

(2) considerando che tutte le decisioni adottate nel quadro della procedura del comitato devono essere trasparenti sia per le amministrazioni doganali che per gli operatori economici;

(3) considerando che occorre definire come le autorità doganali appurano il regime, in relazione al luogo, al momento e alle condizioni in cui tale regime ha fine, per stabilire più chiaramente la portata e i limiti degli obblighi del titolare del regime di transito esterno e garantire che, in mancanza di elementi che consentano di determinare la fine del regime, permanga la piena responsabilità del titolare; che per aumentare la sicurezza e l'efficienza delle procedure di transito, occorre migliorare l'appuramento per mezzo di misure operative e mediante disposizioni di applicazione da determinare secondo la procedura del comitato, assicurando che le autorità doganali appurino il regime il più rapidamente possibile;

(4) considerando che occorre definire meglio le norme che disciplinano la garanzia nel regime di transito, compreso il ricorso ai vari sistemi di garanzia nonché i casi di esonero da questa, in particolare in seguito alla modifica della portata del transito per via marittima; che, per assicurare una protezione adeguata degli interessi finanziari degli Stati membri e della Comunità senza costituire un onere eccessivo per gli utilizzatori, detta garanzia e la determinazione del suo importo devono essere fondate sia sulla valutazione dell'affidabilità dell'operatore che sui rischi connessi alle merci; che, inoltre, è auspicabile una presentazione più logica e meglio strutturata delle disposizioni riguardanti la garanzia in regime di transito;

<sup>(1)</sup> GU C 337 del 7.11.1997, pag. 52.

<sup>(2)</sup> GU C 73 del 9.3.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 1998 (GU C 167 dell'1.6.1998 pag. 99), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 65) e decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999). Decisione del Consiglio del 29 marzo 1999.

<sup>(4)</sup> GU L 302 del 19.10.1992. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1).